

Bologna, 8 luglio 2008

Attuale regime dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani: problemi di applicabilità dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Parere pro veritate.

1. Sin dall'entrata in vigore dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si è posta la questione della relativa applicabilità; ci si è chiesti cioè se ci si trovasse di fronte ad una disposizione immediatamente applicabile o meno ⁽¹⁾.

La norma è stata integrata con le modificazioni introdotte nel c.d. decreto correttivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il testo originario dell'art. 195, comma 2°, lett. e) così recitava: <<Sono ... di competenza dello Stato: ... e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico>>.

⁽²⁾ A seguito delle modifiche introdotte, la disposizione recita: <<Sono ... di competenza dello Stato: ... e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, e' determinata dall'ammi-

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani comporta che essi debbono essere necessariamente conferiti per la raccolta e lo smaltimento al servizio pubblico con la conseguente applicazione al produttore o detentore dei rifiuti della relativa tassa o tariffa. Se, invece, l'assimilazione non sussiste il produttore o detentore può assolvere i propri obblighi, finalizzati allo smaltimento, anche con modalità differenti (stabilite dalla legge in varie alternative) rispetto al conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani [cfr., rispettivamente, gli artt. 184, comma 2°, lett. b) e 188, comma 2° del d.lgs. n. 152].

Considerando queste regole di base, che riprendono una impostazione da tempo propria della normativa italiana (d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), il recente legislatore ha inteso prevedere alcuni

nistrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani>>.

elementi di flessibilità affinché, in prospettiva, potesse essere ridotta l'area dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, in modo da riconoscere ai relativi produttori maggiori libertà circa le modalità di avvio allo smaltimento.

Il problema odierno consiste nello stabilire se i nuovi principi, che dispongono nel senso ora detto, siano già oggi applicabili sulla sola base delle previsioni del d. lgs. n. 152 del 2006 ovvero se sia, invece, necessario il previo intervento degli atti amministrativi generali di attuazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 195, comma 2°, lett. e).

3. Di per sé, la circostanza che tale articolo preluda ad un significativo cambiamento rispetto ad un assetto consolidato dovrebbe indurre a ritenere che non sia possibile predicare un'immediata applicazione delle nuove disposizioni di legge, perché esse hanno necessità di previsioni attuative generali, anche per garantire una uniformità di trattamento tra gli operatori ed un passaggio ordinato dal vecchio al nuovo regime.

Peraltro, al di là di questo elemento di merito sussistono vari fattori, sul piano della stretta legittimità, che inducono, in maniera molto netta, a ritenere che i nuovi principi di cui all'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006 necessitano, per poter essere applicati, della previa emanazione di disposizioni generali attuative, sia da parte dei Ministeri competenti (cfr. lo stesso art. 195), sia da parte dei Comuni [cfr. l'art. 198, comma 2°, lett. g) del medesimo d.lgs.]

4. L'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo oggi vigente, stabilisce che:

- la determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani spetta allo Stato, che la esercita tramite apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

- alcuni rifiuti speciali, descritti, con espressioni generali, dalla norma, per attività e superfici di provenienza, diventano comunque non assimilabili;

- "entro un anno" ⁽³⁾, ai rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico si applica, esclusivamente, una specifica tariffazione determinata dall'Amministrazione comunale, secondo i criteri indicati dal sopra riportato art. 195, comma 2°, lett. e);

- l'importo della suddetta tariffazione viene decurtato, nella misura determinata sempre dall'Amministrazione comunale, in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere autonomamente avviato al recupero;

- la tariffazione in discorso non si applica agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il conferimento al servizio pubblico e l'avvio a recupero e riciclo tramite soggetti autorizzati.

Per quanto le disposizioni contengano alcune indicazioni per l'assimilazione o meno dei rifiuti, sono di gran lunga preponderanti gli elementi che sottendono un'applicabilità subordinata alla previa emanazione degli atti amministrativi generali per l'attuazione delle norme di legge.

⁽³⁾ Ovviamente decorrente dal momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 2008, che per la prima volta ha disposto in tal senso.

4.1. Prima di illustrare gli elementi testuali che inducono a concludere nel senso ora detto, è opportuno fare riferimento agli elementi sistematici che, parimenti, suggeriscono tale conclusione.

Anzitutto è la stessa *sedes materiae* in cui è inserita la lett. e) del comma 2° dell'art. 195 a dimostrare che, per l'applicazione dei principi di legge, vi è la necessità della previa emanazione degli atti amministrativi generali cui si è fatto riferimento.

L'art. 195 elenca le funzioni amministrative di spettanza dello Stato ed è dunque composto da un insieme di disposizioni sulle competenze.

Si tratta cioè di norme che, necessariamente, presuppongono l'emanazione di ulteriori atti amministrativi generali, affinché la disciplina sia applicabile; altrimenti, si ricadrebbe nell'insanabile contraddizione di rendere una competenza prevista (per l'emanazione di certi atti) inutile: non è possibile che una norma di legge alluda all'intervento di atti amministrativi di attuazione e contestualmente ne determini la non necessità consentendo l'applicazione immediata della stessa norma di legge.

Del resto, sul piano generale, si può ricordare che l'applicazione di una legge in mancanza del regolamento attuativo può aversi nei soli casi in cui le disposizioni regolamentari, pur previste, non hanno facoltà né di estendere né di restringere né di interpretare autenticamente i contenuti delle norme di legge (cfr. C. Lavagna, *Istituzioni di diritto pubblico*, VI ed., Torino, 1993, pagg. 325-6). Viceversa, nel caso dell'art. 195, comma 2°, lett. e) agli atti amministrativi generali che la norma menziona è rimesso il compito di "determinare" i criteri per l'assimilazione e di "definirli", dimostrandosi così che essi non sono

compiutamente enunciati dalla legge, la quale offre solo alcuni elementi per stabilire i confini della categoria dei rifiuti assimilati, senza però enunciarli del tutto (senza cioè esaurire il margine di "determinazione" e "definizione" da parte degli atti che la legge stessa attribuisce alla competenza dell'Amministrazione centrale).

Né si può ritenere che le maggiori precisazioni contenute nel testo oggi vigente di art. 195, comma 2°, lett. e) (come modificato con il c.d. decreto correttivo), rispetto al testo originario, siano idonee a smentire quanto sopra segnalato.

Si tratta semplicemente di alcune precisazioni che inquadrano e delimitano le emanande determinazioni amministrative generali (dello Stato e dei Comuni) sull'assimilabilità, come è dimostrato dalla loro non esaustività (non coprono tutte le categorie o fattispecie che si possono prospettare) e dalla riscontrabile genericità di taluni concetti menzionati dalla norma di legge (non tutte le categorie di luoghi produttivi e/o di servizio ivi richiamati sono definiti dalla normativa oggi vigente) (4).

(4) L'art. 195, comma 2°, lett. e) delinea, ma non definisce con esattezza e completezza, tutte le attività e i luoghi nei quali si producono rifiuti "non assimilabili", anche di contro a quelle i cui rifiuti possono invece esserlo ("salvo"). Si menzionano solo le <<mense>>, gli <<spacci>>, i <<bar>> e i <<locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico>>, mentre nella legislazione - per limitarsi a quella sui pubblici esercizi - si menzionano ipotesi ben più ampie: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, caffè, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari (cfr. art. 5 della l. 25 agosto 1991, n. 287). Dunque, non risulta sufficiente il richiamo contenuto nella lett. e) ai <<locali comunque aperti al pubblico>>: la tipologia indicata dalla legislazione di settore è così ampia da rendere quanto indicato nella disposizione della lett. e), qui esaminata, "esemplificativo" ed "orientativo" ma non "definito" per l'immediata applicazione della norma.

Lo stesso concetto di <<aree produttive>> necessita di specificazioni, perché la normativa di settore vigente in materia può

Quanto sopra risulta comprovato dal fatto che la nuova versione dell'art. 195, comma 2°, lett. e), oltre a indicare tra le competenze amministrative degli organi e uffici dello Stato la <<determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali [ai] rifiuti urbani>> aggiunge e specifica che con <<decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani>>.

E' dunque chiaro che il legislatore presuppone, per l'applicabilità del nuovo sistema prefigurato con l'art. 195, comma 2°, lett. e), la preliminare emanazione degli atti amministrativi generali cui si è fatto ora riferimento, atti che sono presupposti e puntualmente previsti dalla norma di legge.

4.2. Un secondo profilo di carattere sistematico, che presuppone la non immediata applicabilità dell'art. 195, comma 2°, lett. e), è rappresentato dal rapporto di correlazione che esiste tra tale norma e l'art. 1, comma 184°, lett. a) e b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) nonché l'art. 1, comma 166°, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Il combinato disposto di queste due norme, contenute nelle recenti leggi finanziarie annuali, recita: <<Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

presentare criteri e soluzioni differenziati (cfr. art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447), che non possono essere tollerati nella materia dell'assimilabilità dei rifiuti proprio perché la relativa determinazione è riservata ad atti dello Stato e dunque si deve presentare basilaramente uniforme sul territorio nazionale.

modificazioni: // a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per l'anno 2008; // b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22>>.

Pertanto, comunque per tutto l'anno 2008 e sino a quando non saranno emanati gli atti amministrativi generali di attuazione dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006, siccome ivi previsti, i principi sull'assimilabilità, con tale articolo introdotti, non saranno applicabili.

In particolare, si nota che la disposizione di tale lett. e) opera per ben tre volte un riferimento alla "tariffa" per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sicché essendo congelata la situazione nei Comuni ove ancora si applica la tassa e non essendo possibile transitare alla tariffa per tutto l'anno 2008, non si vede come possa essere direttamente applicabile quanto previsto come principio nella lett. e): l'immediata applicazione comporterebbe una ingiustificata ed inammissibile disparità di trattamento tra operatori, a seconda del Comune in cui operano, perché non si saprebbe come applicare i nuovi principi sull'assimilabilità in quei territori in cui vige (e deve essere mantenuta per legge per tutto il 2008) la tassa rifiuti.

5. L'interpretazione dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006, nel senso della non immediata applicabilità dei principi ivi dettati in assenza degli atti amministrativi generali di attuazione parimenti ivi pre-

visti, è confermata da numerosi elementi testuali rinvenibili nel decreto legislativo. Tali elementi dimostrano che la norma non dispone in via diretta e conclusiva sull'assimilabilità o meno di determinate tipologie di rifiuti.

Esso stabilisce unicamente alcuni parametri, che dovranno certamente essere rispettati dalle conseguenti norme regolamentari e tecniche, ma che non consentono di ritenere oggi completa la disciplina statale dell'assimilabilità e, dunque, l'esclusione o meno dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

La comprova della necessità di intervento delle norme regolamentari e tecniche, onde poter considerare completa la disciplina statale della materia, deriva dalle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 nella parte in cui - in più punti - non solo stabilisce che la normativa vigente continua ad applicarsi fino all'intervento dei nuovi atti attuativi, ma altresì assegna ai Comuni il compito finale per l'applicazione delle regole sull'assimilabilità sulla scorta delle predette emanande disposizioni statali ex art. 195, comma 2°, lett. e) del decreto legislativo (ed in primo luogo del d.m. contemplato nella parte finale della disposizione).

Le norme che mantengono in vita la disciplina oggi vigente, fino all'intervento degli atti attuativi dei nuovi principi indicati dal d.lgs. n. 152 del 2006, sono molteplici.

Nell'art. 238, dedicato alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ovviamente rilevante anche per i rifiuti assimilati, al comma 11° si stabilisce: <<Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 [recante i criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa] e fino al compimento degli

adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti>>.

Nel successivo art. 264, comma 1°, lett. i) si sancisce che: <<... i provvedimenti attuativi del ... decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto>>.

All'art. 265, comma 1° si precisa, infine, che: <<Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi>>.

Tutto questo già significa che, in mancanza delle nuove norme attuative statali ex art. 195, comma 2°, lett. e), lo stesso decreto legislativo prescrive l'applicazione della normativa attuativa pregressa, sicché non si vede come possa essere considerata immediatamente applicabile la non assimilabilità di determinate categorie di rifiuti speciali seppure prefigurata nell'art. 195, comma 2°, lett. e), ma contestualmente alla previsione di apposito emanando atto attuativo.

5.1. Oltre alla necessità che intervengano le norme regolamentari e tecniche statali di cui all'art. 195, comma 2°, lett. e), la nuova sistematica dell'assimilabilità, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani richiede - per essere applicata - l'emanazione degli atti comunali di cui all'art. 198, comma 2°: <<I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: // a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; // b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; // c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; // d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); // e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; // f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; // g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)>>.

Per quanto interessa in questa sede, rileva la riportata lett. g), ma anche la lett. b).

Non si potrà applicare in via definitiva il nuovo sistema dell'assimilazione se non interverranno anche questi atti che il d.lgs. n. 152 del 2006 assegna ai Comuni. E dovrà essere anche rispettato quanto prevede l'art. 52, comma 2° del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: <<*I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. ...*>>.

Conclusivamente, gli argomenti che escludono la possibilità di considerare, sin da oggi, determinati rifiuti speciali comunque non assimilabili a quelli urbani appaiono ampi e tali da dimostrare l'inconsistenza di una pretesa tesi contraria.

6. Oltre a quanto sopra segnalato circa l'efficacia riflessa delle riportate norme delle leggi finanziarie 2007 e 2008, si può aggiungere che i principi dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006 non sono applicabili neppure in quei Comuni ove già vige il sistema della tariffa.

La lett. e) prevede una specifica tariffazione per quanto riguarda i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico [primo, secondo e terzo periodo della lett. e)].

Infatti, il legislatore ha espressamente stabilito che siffatta specifica tariffazione dovrà venire applicata <<entro un anno>> e comunque subordinatamente ad apposite delibere dell'Amministrazione comunale.

Peraltro, finché tale sistema tariffario non risulterà praticabile, non potrà essere applicata nemmeno la disposi-

zione dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006 riguardante gli imballaggi secondari e terziari. Ciò perché la norma di legge espressamente lega la disposizione in discorso all'entrata a regime del nuovo sistema di tariffazione dei rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico (*<<Per gli imballaggi secondari e terziari ... non si applica la predetta tariffazione>>*).

6.1. Del resto, non è neppure irrilevante che il recente d.m. 8 aprile 2008 ⁽⁵⁾, menzioni nel proprio allegato I, al p.to 4.2. n. 32) i *<<rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche>>*.

La previsione significa semplicemente che i regolamenti comunali dovranno uniformarsi a quanto stabilito dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006. Dunque, fino a che non interverranno gli atti amministrativi generali di competenza dello Stato, il sistema dell'assimilabilità non potrà variare rispetto alla situazione attuale, perché i regolamenti comunali non potrebbero attenersi ad ancora mancanti statuizioni dell'Amministrazione centrale.

Dunque, il d.m. 8 aprile 2008, lungi dall'asseverare l'immediata applicabilità dei nuovi confini per l'applicazione dei principi di assimilabilità, ne conferma l'attuale (doverosa) non applicazione.

⁽⁵⁾ Recante *<<Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche>>*.

7. In conclusione, è ragionevole sostenere che, fino a quando non interverrà il decreto previsto dall'art. 195, comma 2°, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006 e fino a quando i Comuni non avranno adeguato i regolamenti contemplati dall'art. 198, comma 2° del medesimo decreto legislativo, i rifiuti assimilati rimangono disciplinati dalla normativa anteriore all'entrata in vigore della novella introdotta con il d.lgs. n. 4 del 2008. Si tratta, precisamente, della disciplina valida in relazione al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, perché non risulta essere mai stata assunta la regolamentazione tecnica contemplata dall'originario testo dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006 ⁽⁶⁾.

Non è di immediata operatività neanche il sistema tariffario relativo ai rifiuti assimilati introdotto dall'art. 2, comma 26° del d.lgs. n. 4 del 2008, perché esso potrà venire applicato unicamente dopo che i Comuni avranno deliberato al riguardo, entro un anno (ma il termine appare ordinatorio e non perentorio) dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2008.

* * *

⁽⁶⁾ Si rammenta che l'originario testo dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedeva che le funzioni dello Stato in materia di determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, venissero esercitate, invece che tramite il d.m. oggi contemplato dalla parte finale della disposizione, «ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, sentite la Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (così il relativo comma 3°).

* * *

Nei termini sopra illustrati è il parere sulle complesse questioni sottoposte. Si rimane a disposizione per i necessari approfondimenti

(prof. avv. Giuseppe Caia)

G. Caia

(prof. avv. Stefano Colombari)

Stefano Colombari